



Percorsi per la formazione scuola lavoro - FLS

CONVENZIONE TRA

Via codice fiscale con sede in d'ora in poi denominata
"Istituzione Scolastica", rappresentato dal sig. nato a
nato a il

E

l'Università degli Studi di Padova (di seguito denominata "Università" o "Soggetto ospitante"), con sede legale in Padova, via VIII Febbraio, n. 2 - c.a.p. 35122, C.F. 80006480281/ P. IVA 00742430283 rappresentata dal dott. Andrea Berti, Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese, nato a Padova il 05/01/1963;

congiuntamente denominate "le parti"

Premesso che

- il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 riporta al Capo II, art. 17, ha stabilito che i soggetti ospitanti devono integrare il loro documento di valutazione dei rischi, con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti durante i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL).
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05 tali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di FSL, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi di FSL gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in FSL su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

Il Dirigente Dott. Andrea Berti	Il Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Dott.ssa Anna Boaretto
------------------------------------	--

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dalla struttura ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso di FSL inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo personalizzato.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di FSL e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di FSL, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei percorsi di FSL;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali e l'addestramento all'utilizzo di attrezzature e all'esecuzione delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

Il Dirigente Dott. Andrea Berti	Il Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Dott.ssa Anna Boaretto
------------------------------------	--

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo, saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno, affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso di FSL il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica) e, contestualmente, all'istituzione scolastica.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;
 - erogare la "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.
 - e) integrare il proprio/i propri Documento/i di Valutazione del Rischio DVR con un'apposita sezione, allegata alla presente convenzione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
 - f) fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs 81/08, ed erogare la "formazione specifica" sulla sicurezza, di cui all'art. 37 D.Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti",

Il Dirigente Dott. Andrea Berti	Il Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Dott.ssa Anna Boaretto
------------------------------------	--

così come definito dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonoma n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il beneficiario/i beneficiari saranno esposto/i; g) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. Responsabile Didattica e Ricerca in Laboratorio RDRL o Preposto).

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata annuale rinnovabile tacitamente per tre anni salvo diverso accordo di entrambe le parti.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà a entrambe le parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata A.R. o PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sei mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) entrambe le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della Parte richiedente, in quanto stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.04.1986 n. 131, art. 1 Tariffa, Parte seconda).

L'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente, in quanto l'atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Parte Seconda).

Art. 11

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello dove ha sede legale l'Ateneo.

(in caso di accordi intercorsi tra Università e soggetti privati)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

(in caso di accordi intercorsi tra Università e pubbliche amministrazioni)

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Dott. Andrea Berti	Il Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Dott.ssa Anna Boaretto
------------------------------------	--

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Padova,

Per il Soggetto ospitante
Il Dirigente dell'Area Ricerca e rapporti con le imprese

Andrea Berti

Per l'Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente
Dott. Andrea Berti

Il Responsabile del procedimento amministrativo
– ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
Dott.ssa Anna Boaretto